



COMUNE DI TULA

Corso Repubblica, 93 - 07010 Tula (SS)
Tel 0797189025 / Fax 079 7189040 - 35
sociale@comune.tula.ss.it

Ufficio Servizi Sociali

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Allegato alla delibera Consiglio Comunale n° 14 del 26 maggio 2000.
Integrato con Delibera C.C. n° 33/2000

Modificato: con: delibera C.C. n° 42 del 21.09.2001
con delibera C.C. n° 7 del 28.03.2007
con delibera. C.C. n 6 del 29.01.2009

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Tula attua nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni della Sardegna con DPR n° 348/79, con le LL.RR. n° 4/88 e n° 8/99 al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione.

ART. 2

Interventi

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno, ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune attiva:

- a) Interventi di assistenza economica
- b) Interventi di assistenza domiciliare anziani e portatori di handicap
- c) Interventi di assistenza scolastica alunni portatori di handicap
- d) Integrazione della retta di ricovero anziani
- e) Inserimento lavorativo o servizio civico
- f) Colonie estive minori e soggiorni climatici anziani
- g) Interventi di attività psico – motoria e natatoria
- h) Attività di socializzazione c/o Centro Diurno e Ludoteca
- i) Riduzione o esenzione pagamento tariffe servizio mensa e utenze varie
- j) Pagamento beni prima necessità
- k) Servizi educativi e di animazione

ART. 3

Criteri per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi

Gli utenti partecipano al costo dei servizi secondo la propria situazione economica, così come calcolato nell'unità tabella "A".

Per la definizione dei livelli di situazione economica, ivi compresa anche quella di minimo vitale, si fa riferimento alla tabella "B", approvata dall'Assessorato Igiene e Sanità, con Determinazione del Direttore Generale n° 136 del 3.2.2000 e qui di seguito illustrata. A questa tabella andranno applicate le differenti percentuali di contribuzione al costo dei servizi, secondo i livelli di cui alla sunnominata Tabella "A".

Tabella B

Fascia	IMPORTO I.S.E.E. ANNUO						
	1 componente	2 componenti	3 componenti	4 componenti	5 componenti	6 componenti	7 componenti
I	6.593.405	9.419.150	12.244.895	15.070.640	17.425.428	19.309.258	20.722.131
II	7.912.086	11.302.980	14.693.874	18.084.767	20.910.513	23.171.109	24.866.557
III	9.494.504	13.563.576	17.632.649	21.701.721	25.092.616	27.805.331	29.839.867
IV	11.393.404	16.276.292	21.159.178	26.042.065	30.111.140	33.366.397	35.807.842
V	13.672.084	19.531.549	25.391.014	31.250.479	36.123.367	40.039.677	42.969.411
VI	16.406.500	23.437.858	30.469.216	37.500.574	43.360.004	48.847.612	51.563.293
VII	19.687.800	28.125.430	36.563.060	45.000.689	52.032.048	57.657.134	61.875.951

ART. 4

Criteri per la determinazione della situazione economica

Il reddito del nucleo familiare è determinato con riferimento al richiedente nonché a tutti i componenti con cui convive e considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) Il reddito;**
- b) Il Patrimonio**

Detti elementi verranno desunti dal modello di dichiarazione sostitutiva che viene allegato al presente regolamento e che gli utenti dovranno presentare, al Servizio Sociale Comunale, per poter accedere alle prestazioni di cui al precedente art. 2.,.

ART. 5

Calcolo della situazione economica

Il calcolo delle risorse economiche del richiedente le prestazioni, verrà effettuato commisurando (o rapportando) gli elementi contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 4, all'allegato prospetto "A".

ART. 6

Sussidi economici

In attuazione degli artt. 4 e 34 della L.R. n° 4/1988, possono beneficiare di sussidi economici i nuclei familiari le cui risorse economiche non raggiungono il minimo vitale; per detti utenti la partecipazione al costo dei servizi inclusi nel presente regolamento è 0.

I sussidi economici possono essere erogati secondo le diverse tipologie di intervento:

1. Assistenza economica (continuativa o straordinaria)
2. Integrazione retta di ricovero anziani
3. Inserimento lavorativo protetto o servizio civico
4. Riduzione o esenzione pagamento tariffe servizio mensa o utenze varie
5. Pagamento beni prima necessità

ART. 7

Criteri generali per beneficiare di sussidi economici

Sono ammissibili a beneficiare degli interventi di cui al precedente art. 6, i nuclei familiari o le persone sole che alla data della presentazione della domanda:

- a) Versino in stato di indigenza, ovvero non raggiungano un reddito familiare annuale superiore al minimo vitale, così come viene fissato annualmente dall'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - b) Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C.), o laddove vi siano, di fatto non vi provvedano o risultino, a loro volta, in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché aventi una situazione economica inferiore a quella indicata dalla tabella del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.
- Qualora i parenti obbligati, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi comunque, nei confronti dei parenti capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

ART. 8

Progetti di Intervento

La domanda di sussidio economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale comunale e comunque definita entro trenta giorni con propria determinazione.

Il Servizio sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento nel quale, nell'evidenziare la situazione socio – ambientale del richiedente, individua una delle possibili soluzioni di intervento di cui all'articolo 6, nel quale vengono indicati tempi e modalità di realizzazione.

ART. 9

Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica a carattere continuativo è prestata a condizione che il richiedente si trovi in stato di bisogno, così come individuato nel precedente art. 7. L'assistenza economica verrà erogata per un periodo massimo di sei mesi, salvo proroga nel caso permangano le condizioni che hanno ingenerato lo stato di bisogno.

Art. 9 bis Contributo a favore di cittadini residenti in agro.

E' istituito e finanziato con fondi del bilancio comunale un contributo economico a favore dei cittadini aventi residenza e domicilio in agro del comune di Tula, finalizzato a favorire la partecipazione alle attività di carattere sociale che si svolgono nel centro urbano.

Il contributo verrà concesso, a seguito di apposita richiesta e a prescindere dalla situazione reddituale del richiedente, ai residenti e domiciliati nell'agro del comune di Tula, le cui abitazioni siano poste ad una distanza non inferiore a 2 (due) Km dal centro urbano come individuato nel vigente piano urbanistico comunale.

Il contributo viene stabilito nella misura massima di € 100,00 (cento/00) annuo a residente.

L'importo del contributo verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale.

Art. 10 bis Contributo a favore delle famiglie con minori da 0 a 3 anni “BONUS BEBE”

E' istituito e finanziato con fondi del bilancio comunale un contributo economico a favore dei nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più minori di età compresa tra 0 e tre anni.

Il contributo verrà concesso, a seguito di apposita richiesta, a favore dei nuclei familiari aventi la residenza e il domicilio nel comune di Tula, a prescindere dal reddito familiare.

Il contributo viene articolato come segue:

1. minori da 0 a 12 mesi: fino a un massimo di €. 100,00 (cento/00) mensili a minore;
2. minori da 13 mesi a 24 mesi : fino a un massimo di €. 50 (cinquanta/00) mensili a minore;
3. minori da 25 mesi a 36 mesi: fino a un massimo di €. 25,00 (venticinque/00) mensili a minore;

L'importo del contributo di cui al punto 1) sarà corrisposto a quadrimestre anticipato, l'importo di cui ai punti 2) e 3) sarà corrisposto a semestre anticipato.

L'importo del contributo verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale.

ART. 10

Assistenza economica a carattere straordinario

L'assistenza economica a carattere straordinario è un intervento “una tantum” rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovano e dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito a causa, ad esempio, di spese eccezionali per calamità naturali, gravi eventi connessi allo

stato di salute che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono ecc..

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la natura del contributo sarà commisurata sia alle risorse del nucleo familiare che all'entità del disagio.

Il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, e non potrà comunque superare l'importo massimo di £. 2.000.000.

Quando lo stato di bisogno sia invece dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali o assistenziali o nell'introito di altre entrate cui questi abbia diritto, il Comune previa attivazione da parte del servizio sociale dei canali istituzionali che favoriscano la rimozione delle cause ostative, potrà erogare a titolo di anticipazione una corrispondente somma in denaro che il soggetto assistito è tenuto a restituire nel momento in cui ha la materiale disponibilità della cifra anticipatamente percepita.

ART. 11

Modalità di erogazione

Le prestazioni di cui agli artt. 9 e 10 sono cumulabili ed accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere all'erogazione degli interventi verificata l'esistenza dei requisiti richiesti.

Il Comune erogherà le prestazioni economiche secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione della L.R. n° 4/88, tenuto conto dei livelli medi di consumo locale, e delle risorse a disposizione dell'Amministrazione.

In presenza di ulteriori richiedenti e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti gli utenti gli importi calcolati, in attesa di un possibile ed eventuale incremento del relativo stanziamento che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà per tutti, equamente, una riduzione temporanea in percentuale.

ART. 12

I buoni viveri, pagamento mensa ed utenze varie

Ove per determinate motivazioni si ritenga inadeguato l'intervento di assistenza economica in denaro, potranno essere erogati, alle persone o nuclei familiari temporaneamente sprovvisti di reddito sufficiente a garantire i bisogni vitali, dei buoni validi per l'acquisto di generi alimentari da ritirarsi presso negozi a tal fine convenzionati con il Comune.

Il Comune sempre in riferimento alla specificità del caso, potrà disporre di intervenire mediante il pagamento delle varie utenze domestiche.

Per nuclei familiari dove siano inseriti minori che fruiscono di servizi erogati dal Comune, si potrà prevedere l'esonero dal pagamento delle relative quote mensili.

ART. 13

Intervento economico per Servizio civico

L'assegno economico per servizio civico è un intervento socio – assistenziale erogato in alternativa all'assistenza economica, a quei soggetti privi di infermità psico – fisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa che, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi del precedente art. 7, chiedono di svolgere attività di servizio civico quali:

- a) custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche;
- b) salvaguardia e/o ripristino verde pubblico;

- c) attività di assistenza a persone disabili e/o anziane (compagnia, accompagnamento, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti);
- d) lavori di piccola manutenzione domestica da eseguire presso l'abitazione di persone disabili e/o anziane;
- e) collaborazione in attività di ONLUS.

Gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico non costituiranno, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo determinato).

I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amministrazione.

L'assistito riceverà un contributo che verrà erogato mensilmente, a prestazione effettuata, e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente siano cessate.

L'utente che interrompa senza giustificato motivo il servizio civico prima del termine del progetto, non potrà beneficiare di altra forma di assistenza economica nel medesimo anno.

ART. 14

Assistenza domiciliare

Il Servizio di Assistenza domiciliare persegue il fine di:

1. Consentire al cittadino di conseguire l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti, o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;
2. Favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
3. Evitare ricoveri in ospedali o in istituti qualora non siano strettamente necessari;
4. Favorire il collegamento e l'integrazione tra i servizi socio – sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona.

ART. 15

Prestazioni del servizio di assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare si esplica attraverso prestazioni di aiuto domestico, attività di sostegno alla vita di relazione, nonché interventi di carattere sanitario da realizzarsi con opportuni collegamenti con le strutture sanitarie territoriali.

Più precisamente attraverso:

- ◆ Pulizia della persona
- ◆ Pulizia dell'abitazione
- ◆ Preparazione dei pasti
- ◆ Collaborazione in compiti non specificatamente sanitari, durante il trattamento fisioterapico a domicilio dalla A.S.L.
- ◆ Assistenza per la durata oraria indispensabile in occasione di assenza dal domicilio dei familiari

- ◆ Accompagnamento ed assistenza in occasione di spostamenti dal domicilio, in particolare per visite mediche.

Gli orari, l'entità e la natura degli interventi di assistenza domiciliare, saranno adeguati alle esigenze personali degli utenti.

ART. 16

Criteria di precedenza per l'accesso alle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare

Nell'ambito dell'utenza prima indicata (artt. 14 e 15) fruiscono delle prestazioni, in via prioritaria, coloro i quali siano:

- a) totalmente non autosufficienti
- b) parzialmente autosufficienti
- c) privi di parenti tenuti per legge al loro mantenimento, o che, pur avendoli, non possono, per accertati motivi, provvedervi.

ART. 17

Assistenza Educativa

L'Assistenza Educativa è un complesso di interventi e prestazioni a favore di minori che presentano uno stato di disagio interdipendente con il sistema delle relazioni in famiglia, nella scuola, nell'extrascuola..

Rientrano nel complesso dell'assistenza educativa gli interventi relativi a:

- Interventi domiciliari di sostegno
- Iniziative di recupero o integrazione scolastica
- Iniziative dirette a promuovere l'inserimento nel mondo della formazione professionale e del lavoro
- Attività di socializzazione ed animazione tramite inserimento nel circuito Ludoteche – Laboratori – Soggiorni Estivi ecc..

ART. 18

Interventi in favore di persone con handicap

Il Comune nell'ambito delle competenze attribuite ai sensi della L.R. n° 4/88 assicura il diritto all'integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla Legge 5 febbraio 1992, n° 104.

ART. 19

Affidamento familiare dei minori, anziani, interdetti ed inabilitati

Il Comune disporrà l'affidamento presso famiglie, persone singole e comunità di tipo familiare dei minori che rientrano nei casi previsti dagli artt. 1 e seguenti della Legge 4 maggio 1993, n° 184,

nonché di anziani, tossicodipendenti, interdetti giudiziali ed inabilitati i quali non possano essere adeguatamente assistiti nell'ambito delle famiglie di appartenenza.

Tale provvedimento verrà assunto solo con il consenso dell'interessato e di colui che esercita la tutela e la curatela, nonché per i minori, gli interdetti ed inabilitati, il parere favorevole della competente autorità giudiziaria.

Il Comune eserciterà le funzioni relative all'affidamento e coopererà con gli organi giurisdizionali, sulla base di quanto disposto dagli artt. 36 e 37 della L.R. 25.01.1988, n° 4.

Sulla base dei succitati artt. 36 e 37, corrisponderà all'affidatario, per il mantenimento della persona affidata, l'assistenza economica nella misura pari all'entità del minimo vitale maggiorata del cinquanta per cento.

Nel caso che il soggetto affidatario sia un parente od un affine obbligato agli alimenti, ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, l'assistenza economica può essere comunque prestata se il soggetto affidatario si trova in stato di bisogno.

SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 20

Centro di Aggregazione Sociale

Il Comune ha attivato un Centro di Aggregazione Sociale inteso come struttura di sostegno e socializzazione rivolta alla generalità degli utenti ed in particolare anziani, minori handicappati e soggetti a rischio di emarginazione, avente la funzione di promuovere iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione e costituente punto di incontro per la vita di relazione di tutti i cittadini e sede di appoggio della Ludoteca, Centro Anziani ed altri spazi territoriali.

Il Centro offre ampie opportunità di impegno ed utilizzo del tempo libero a valenza formativa e socializzante.

I servizi erogati dal Centro sono gratuiti, ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 145/90, ad esclusione dei soggiorni climatici e delle Colonie per i minori, per i quali si richiede la contribuzione come servizi a domanda individuale.

ART. 21

Procedure per l'accesso ai servizi

Per l'accesso a qualunque servizio o prestazione inclusa nel presente regolamento, occorre presentare una domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco e firmata dall'interessato o dal suo legale rappresentante.

Copia della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente articolo 4), dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata davanti al Funzionario incaricato dell'istruttoria.

ART. 22

Tempi di istruttoria e diritto alla riservatezza

Per quanto attiene ai tempi e modalità di istruttoria, si rimanda al vigente regolamento comunale approvato ex L. n° 241/90.

ART. 23

Controllo sulla veridicità dei dati

Per quanto attiene al controllo sulla veridicità dei dati, si rimanda al Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni.

ART. 24
Servizi a domanda individuale da erogarsi ai sensi della L.R. n° 31/84

SCUOLE SUPERIORI

A decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, ai sensi della L.R. 25.06.1984, n° 31 "Diritto allo Studio", saranno erogati i seguenti interventi, agli alunni meritevoli frequentanti le Scuole Secondarie Superiori ed Artistiche in disagiate condizioni economiche, significando che in riferimento al merito, lo studente dovrà aver conseguito la votazione minima di 7 (sette) per poter beneficiare dell'intervento di cui al successivo punto 2:

- 1. Rimborso spese viaggio**
- 2. Assegni di studio**

ART. 25
Definizione della situazione economica

La definizione della situazione economica ai fini dell'assegnazione delle agevolazioni di cui al precedente articolo, valgono i criteri determinati nell'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 26
Limiti di reddito

Il limite di reddito per accedere ai benefici di cui al Rimborso spese viaggio ed Assegni di studio, da parte degli studenti frequentanti le scuole secondarie superiori ed artistiche nel presente anno scolastico, viene fissato in €. 14.650, come da attestazione I.S.E.E., rilasciata da un CAAF od altro Organismo all'uopo autorizzato, da esibire a corredo dell'istanza per l'ottenimento del contributo previsto per legge. Detto limite varierà di volta in volta secondo quanto prescritto anno per anno dal competente Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione in materia di finanziamenti erogati a favore del diritto allo studio.

BORSE DI STUDIO

Agli aventi diritto verrà corrisposta la borsa di studio nell'importo massimo di €. 200,00.

RIMBORSO SPESE VIAGGIO

Agli studenti pendolari residenti a Tula, che frequentano le Scuole Secondarie Superiori ed Artistiche e/o Professional, ubicate al di fuori del Comune, con decorrenza dall'anno scolastico 2008/2009, a prescindere dalla situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto l'intero importo delle spese di viaggio(per n° 8 mesi) sostenute per l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico".

La liquidazione del rimborso spese viaggio sarà effettuata in due rate, di cui la prima nell'importo del 30% del contributo totale entro il 31.12.di ciascun anno solare.

Il saldo del rimborso, a fine anno scolastico, sarà subordinato alla votazione finale conseguita dallo studente beneficiario. Nell'ipotesi di debito formativo o non ammissione alla classe successiva, allo studente verrà ridotto il contributo in ragione del 30% dell'importo totale spettategli.

SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO

Art. 26/bis

(così come modificato con delibera C.C. n° _____ del 28.09.2005)

Retta mense scolastiche

Il pagamento della retta mensa scolastica sarà onorato con l'acquisto di buoni pasto che verranno consegnanti dall'Ente dietro ricevuta di avvenuto versamento della quota prevista per ogni pasto. Detto pagamento è da modularsi in relazione alla presenza del numero di studenti per nucleo familiare così come segue:

1° figlio	100%
2° figlio	70%
3° figlio	50%
4° figlio	40%

Oltre il quarto figlio il servizio è gratuito.

SOGGETTI ISTITUZIONALI

ART. 27

Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale approva la programmazione generale attinente all'organizzazione di tutti gli interventi inclusi nel presente Regolamento.

ART. 28

La Giunta Comunale

Nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, svolge attività propositiva e di impulso.

ART. 29

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, viene individuato nell'Istruttore Direttivo, Responsabile dei Servizi sociali, Scolastici e Culturali, il Responsabile del procedimento per tutto ciò che attiene ai servizi ed alle prestazioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 30

Norme transitorie

Non trova applicazione nel presente regolamento tutto ciò che è oggetto di regolamentazione da parte di altre fonti normative Nazionali o Regionali.

TABELLA "A"**DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE IN BASE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA ED AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL D.P.G.R N° 145/90**

FASCIA	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE in €.
I	Nessun contributo
II	15% - Per qualsiasi costo
III	30% - Fino a 51,65 25% - da 51,65 a 103,29 20% - da 103,29 a 154,94 15% - Oltre 154,94
IV	40% - Fino a 51,65 35% - da 51,65 a 103,29 30% - da 103,29 a 154,94 25% - da 154,94 a 206,58 20% - oltre 206,58
V	60% - fino a 51,65 55% - da 51,65 a 103,29 50% - da 103,29 a 154,94 45% - da 154,94 a 206,58 40% - Oltre 206,58
VI	70% - Fino a 51,65 60% - da 51,65 a 103,29 50% - da 103,29 a 154,94 40% - da 154,94 a 206,58 30% - Oltre le 206,58
VII	80% - Fino a 51,65 70% - da 51,65 a 103,29 60% - da 103,29 a 154,94 50% - da 154,94 a 206,58 40% - Oltre 206,58